



Comune di Clavesana

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:

**RIAPPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
RIDETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
COMPONENTE TARI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta, nella sala polivalente presso gli Uffici Comunali siti in Clavesana – Fr. Madonna della Neve, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GALLO Luigi - Sindaco	Sì
2. BONINO Giovanni - Assessore	Sì
3. MADONNO Giovanni - Consigliere	Sì
4. CONTI Roberto - Vice Sindaco	Sì
5. TERRILE Alessandro - Consigliere	Giust.
6. GROTTOR Ornella - Consigliere	Sì
7. ROVERE Luigi - Consigliere	Sì
8. DELPIANO Riccardo - Consigliere	No
9. PAROLIN Angelo - Consigliere	Sì
10. POLLANO Felice - Consigliere	Sì
11.	
12.	
13.	
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Francesca RICCIARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 21/12/2017 con la quale era stato approvato il piano della TARI per l'anno 2018;

Dato atto che successivamente a tale data sono state comunicate nel mese di febbraio da parte dell'ACEM i dati previsionali per l'anno 2018 del Comune di Clavesana;

Considerato pertanto necessario procedere alla riapprovazione del piano finanziario e rideterminazione delle tariffe per l'applicazione della componente Tari dell'imposta unica comunale;

Dato atto altresì che dal 1° maggio 2018 sarà obbligatorio nel territorio comunale praticare il compostaggio domestico, mentre nelle seguenti zone e precisamente in zona Capoluogo, nelle Frazioni Madonna della Neve e Gerino il servizio dell'umido verrà separato dai rifiuti solidi urbani;

Rilevato che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (art. 1 comma 650 L. 147/2013) e che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999;

Preso atto che il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

Richiamata la deliberazione propria n. 22 in data 12/07/2014 con la quale è stato approvato il regolamento IUC;

Visto l'allegato piano finanziario (Allegato "A") contenente anche la determinazione delle tariffe suddivise fra utenze domestiche e utenze non domestiche, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi sulla base delle risultanze comunicate da ACEM ;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il D.P.R. 27/04/99 n. 158 applicabile al tributo in oggetto;

Atteso che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del piano finanziario il Comune determina le tariffe e che il predetto piano è corredato di una relazione illustrativa;

Ritenuto congruo utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie i coefficienti stabiliti nell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, da applicarsi come coefficienti minimi, modulati in alcune fattispecie, con percentuali differenziate;

Ritenuto di dovere approvare il piano finanziario, la relazione illustrazione e le relative tariffe per assicurare la copertura integrale dei costi della gestione dei rifiuti urbani;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente in data 07/10/1999;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze e dato atto che il termine è stato differito al 31 marzo 2018;

RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, allegato in copia alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Segretario Comunale, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con votazione espressa per alzata di mano e all'unanimità di n.8 voti favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di riapprovare il piano finanziario relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) , nell'elaborato allegato alla presente sotto la lettera "A" come parte integrante sostanziale , comprendente anche le tariffe per l'anno 2018, e di approvare conseguentemente la determinazione delle tariffe del tributo in oggetto per l'anno 2018 suddivise fra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- 2) Di pubblicare, mediante procedura telematica, la presente deliberazione in base alle vigenti disposizioni legislative e secondo le modalità indicate in tali disposizioni;
- 3) Di riservarsi la facoltà prevista dall'art. 193, 2° comma D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 1 comma 444 della legge 24.12.2012 n. 228, per ristabilire gli equilibri di bilancio, di variare tariffe ed aliquote entro il 31 settembre, ossia entro la data designata per l'analisi degli equilibri di bilancio.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
F.to: GALLO Luigi

Il Membro Anziano
Firmato Digitalmente
F.to : BONINO Giovanni - Assessore

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
F.to : Dott.ssa Francesca RICCIARDI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Lì, _____

Il Segretario Comunale